

Ordinanza n. 20 del 25 Giugno 2021

Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

Riconoscimento ulteriore ed eccezionale dei maggiori costi relativi alle misure per la sicurezza anti Covid-19.

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;*
- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2021;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e smi;*
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;*
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;*
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (20G00206)”;*

- la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione, *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”*;
- n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo”*;
- n. 33 del 28 aprile 2014 *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”*;
- n. 71 del 17 ottobre 2014 *“Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.”*;

- n. 15 del 14 aprile 2015 “*Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 22, 33 e 71 del 2014*”;
- n. 40 del 6 agosto 2015 “*Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*”;
- n. 13 del 21 marzo 2016 “*Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015*”;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.*”;
- n. 33 dell’11 dicembre 2018 “*Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018*”;
- n. 9 del 2 aprile 2019 “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi*”;
- n. 12 del 5 giugno 2019 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di edifici costituiti esclusivamente da unità pertinenziali inagibili, connesse ad abitazioni principali agibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012*”;
- n. 23 del 30 luglio 2019 “*Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna*”;
- n. 27 del 30 ottobre 2019 “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.*”;
- n. 3 del 20 marzo 2020 “*Proroghe e sospensioni dei termini*”;
- n. 9 del 15 aprile 2020 “*Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19*”;
- n. 18 del 24 giugno 2020 “*Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze*”;

di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018;

- n. 25 del 9 settembre 2020 *“Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell’elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi”*
- n. 27 del 30 settembre 2020 *“Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanza 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni di contributi”*;
- n. 7 del 3 marzo 2021 *“Modifiche all’Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19”*;
- n. 10 del 29 marzo 2021 *“Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanza 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni di contributi”*;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato nell’ambito dell’attività di costante monitoraggio svolta dal Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione presso l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 rispetto all’avanzamento dei cantieri e delle connesse attività procedurali, che persistono ancora situazioni particolarmente complesse per le quali si richiedono tempistiche più lunghe di quelle ordinariamente previste ai fini di una positiva risoluzione e del completamento dei lavori;

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle derivanti difficoltà economiche e produttive, nonché delle connesse misure previste in materia di contenimento dei contagi ed a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese;

Rilevate le concrete ricadute sull’avanzamento delle attività di ricostruzione derivanti dalla indispensabile gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19, e gli impatti delle misure poste in essere rispetto alla prosecuzione dei lavori, nonché in relazione alle attività delle pubbliche amministrazioni coinvolte;

Considerato, pertanto, di proseguire nell’attuazione di ogni azione utile al completamento degli interventi di ricostruzione, ivi inclusa la positiva risoluzione delle situazioni maggiormente critiche,

pur sempre in coerenza con la finalità di addivenire ad una celere conclusione delle attività assicurando gli scopi connessi alla concessione dei contributi ed il corretto e tempestivo impiego delle relative risorse;

Valutato, inoltre, di definire un limite massimo forfettario all'ulteriore ed eccezionale contributo a copertura dell'incremento dei costi connessi alle difficoltà emerse in fase esecutiva nonché ai maggiori oneri correlati all'emergenza covid-19, relativamente ai cantieri della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo, per le casistiche a priori escluse dall'ordinanza 25 del 9 settembre 2020, art. 5 comma 2, in ragione del raggiungimento, già in sede di concessione, del massimo contributo concedibile;

Ritenuto pertanto di:

- prevedere l'eccezionale possibilità di derogare alla tempistica prevista dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, consentendo una nuova previsione del termine di ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31/12/2021, per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 per le quali il termine di ultimazione dei lavori ordinariamente determinato scada in data antecedente al 31/12/2021;
- definire un limite massimo forfettario, pari al 3% dell'importo riconosciuto in sede di concessione, all'ulteriore ed eccezionale contributo a copertura dell'incremento dei costi connessi alle difficoltà emerse in fase esecutiva nonché ai maggiori oneri correlati all'emergenza covid-19, relativamente ai cantieri della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo per le casistiche a priori escluse dall'ordinanza 25 del 9 settembre 2020, art. 5 comma 2, in ragione del raggiungimento, già in sede di concessione, del massimo contributo concedibile pari al costo convenzionale.

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

1. Per le istanze di contributo per le quali ai sensi dell'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 il termine di ultimazione dei lavori, ivi compresi eventuali periodi di proroga e sospensione, scade in data antecedente al 31/12/2021, in deroga al medesimo art. 7 commi 1 e 2, ai fini del completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, in via eccezionale l'ultimazione dei lavori può essere nuovamente prevista entro e non oltre il 31/12/2021.

2. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori è accordato sulla base della quantificazione effettuata dal direttore dei lavori, il quale presenta al Comune le seguenti dichiarazioni:
 - a) la percentuale dei lavori ammessi a contributo eseguita alla data di presentazione della richiesta;
 - b) le motivazioni connesse alla necessità di previsione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori;
 - c) la stima dei termini entro i quali eseguire la restante percentuale dei lavori ammessi a contributo e corrispondenti agli stati di avanzamento previsti all'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 residuali rispetto alla percentuale di lavori di cui al punto a);
 - d) conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori stimato per l'esecuzione dell'intervento, comunque previsto entro e non oltre il 31/12/2021;utilizzando obbligatoriamente il modulo "*Nuovo termine di esecuzione dei lavori*", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quale integrazione documentale.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il nuovo termine stabilito ai sensi del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Art. 2

Costi ed oneri per le misure per la sicurezza anti Covid-19

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2 dell'ord. 25/2020, esclusivamente per le istanze presentate ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 per le quali il contributo è concesso in misura corrispondente al costo convenzionale, in via ulteriore ed eccezionale, è definito un limite massimo forfettario al contributo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi ed oneri ammessi dalla medesima ordinanza, in misura pari al 3% dell'importo riconosciuto in sede di concessione. Rispetto alle tempistiche e modalità di richiesta e di riconoscimento del contributo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi ed oneri, si applicano le restanti previsioni dell'ord. 25/2020.
2. Per le istanze il cui consuntivo dei lavori sia già stato depositato alla data di pubblicazione della presente ordinanza, il contributo aggiuntivo, non precedentemente concesso, è calcolato secondo le modalità di cui al comma 1 e riconosciuto secondo le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. Ove sia già stato erogato il saldo del contributo e sostenuto da parte del beneficiario il pagamento diretto dei maggiori costi ed oneri di cui all'ordinanza 25/2020, il Comune, previo deposito mediante integrazione documentale su piattaforma MUDE entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza delle ricevute delle spese sostenute, calcola e concede il contributo aggiuntivo residuo, dandone comunicazione all'istituto di credito per il successivo rimborso al richiedente.
4. Ove, invece, non sia ancora intervenuta l'erogazione del saldo da parte dell'istituto di credito e non sia ancora stato sostenuto da parte del beneficiario il pagamento diretto dei maggiori costi ed

oneri di cui all'ordinanza 25/2020, il Comune ridetermina il contributo spettante tenendo conto di quanto previsto al presente articolo.

5. Tali disposizioni non si applicano per i contributi che configurano altresì Aiuto di stato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Nuovo termine di esecuzione dei lavori

Fac-simile per la richiesta di nuovo termine di ultimazione lavori

Richiesta per l'intervento ubicato in Comune di
(via/piazza) , n. ,
cap

MUDE RICHIESTA (inserire n. istanza RCR di
riferimento) CUP (inserire codice CUP di cui all'allegato unico)

INIZIO LAVORI (inserire data inizio lavori)
TERMINE LAVORI IN RAGIONE DELL'ORDINANZA DI CONCESSIONE
 (inserire data fine lavori ai sensi dell'art. 7 ord. nn.
29, 51 e 86/2012, comunque entro e non oltre il 31/12/2021, ivi compresi eventuali periodi di proroga o sospensione come definiti all'art. 7 delle
ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, nonché dall'ordinanza 3/2020)

- Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, ASSEVERA l'esecuzione di una percentuale pari al % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento, alla data di presentazione della presente richiesta;
- Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, indica la seguente stima dei termini entro i quali eseguire la restante percentuali dei lavori ammessi a contributo (inserire durata presunta in giorni)
- Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, indica quindi il conseguente nuovo termine stimato per l'ultimazione dei lavori (inserire data presunta di fine lavori entro e non oltre il 31/12/2021)

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, indica le seguenti motivazioni connesse alla necessità di definire un nuovo termine di ultimazione dei lavori: